



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 3851 del 27 settembre 2018

OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la gestione dell'Albo on line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell'Università' degli Studi di Torino

IL RETTORE

VISTA la L. n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e del reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario";

VISTA la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/04/2012 ed entrato in vigore il 14/04/2012 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 3106 del 26/09/2017;

VISTA la comunicazione resa in sede di Commissione Bilancio del 20 giugno 2017, con la quale la Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti ha informato i consiglieri di amministrazione in merito alle attività preliminari svolte per l'attivazione dell'Albo fornitori telematico, per acquisti di beni, servizi e lavori, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti, in riferimento alle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria, di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice);

RILEVATO che il predetto Albo fornitori telematico avrà le seguenti finalità:

a. costituire un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli Operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei limiti di importo di cui al citato art. 36 del Codice e, per quanto concerne i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nei limiti di importo di cui all'art. 157, comma 2 primo e secondo periodo, del Codice;

b. individuare criteri di selezione dei predetti Operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza;

RILEVATO altresì che l'Albo fornitori sarà aperto agli Operatori economici qualificati in base alla normativa vigente per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per il tramite della piattaforma informatica on line messa a disposizione dal CSI Piemonte, in cui saranno raccolte tutte le informazioni relative ai dati dei soggetti interessati;

CONSIDERATO, in particolare, che l'Albo sarà utilizzato per l'individuazione degli Operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art. 36 del Codice, per gli affidamenti relativi agli importi di seguito riportati:

- forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari a 221.000,00 euro);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 euro;
- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro.

RITENUTO di individuare, in via sperimentale, per quanto attiene alle forniture ed ai servizi, le seguenti categorie merceologiche:

- ✓ Comunicazione aziendale:
 - Servizi di organizzazione eventi e congressi;
- ✓ Forniture per uffici:
 - Arredamenti per ufficio
 - Arredamenti per aule;
 - Libri e testi;
- ✓ Servizi generali:
 - Servizi di business travel;
 - Servizi di catering
 - Servizio fornitura pasti;
 - Servizi di consegna per corriere;
 - Servizi di grafica
 - Servizi di stampa;

RILEVATO pertanto che occorre disciplinare in apposito Regolamento i criteri per la formazione e l'aggiornamento dell'Albo di cui sopra, le relative modalità di utilizzo e la selezione degli Operatori economici iscritti, nonché ogni altro profilo della relativa disciplina;

VISTO il testo del Regolamento in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

RILEVATO che nel predetto Regolamento sono previsti quali Responsabili dell'Albo Fornitori on line, per le categorie di rispettiva competenza, la Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti (per servizi e forniture) ed il Direttore della Direzione Edilizia e Logistica (per lavori, forniture di arredi e servizi di ingegneria ed architettura) dell'Ateneo, i quali procederanno all'abilitazione degli Operatori economici, secondo quanto previsto nel Regolamento medesimo;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2018/VI/2 del 12/06/2018, che ha approvato il testo del "Regolamento per la gestione dell'Albo on line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell'Università degli Studi di Torino";

RILEVATO che in sede di emanazione del predetto Regolamento si rende necessario apportare una modifica al relativo testo, al fine di eliminare il seguente refuso: "*L'Albo è altresì utilizzato in tutti i casi in cui sussistano i requisiti per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del Codice*", previsione che viene pertanto espunta dal testo medesimo;

CONSIDERATO che tale modifica verrà comunicata al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella prossima seduta del 1/10/2018;

ESAMINATO ogni opportuno elemento;

DECRETA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DI EMANARE il Regolamento per la gestione dell'Albo on line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell'Università degli Studi di Torino, di seguito riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Tale Regolamento, unitamente agli atti di relativa approvazione ed emanazione, verrà pubblicato sull'Albo on line dell'Ateneo e sul sito web www.unito.it ed entrerà in vigore a seguito della pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul predetto Albo on line dell'Ateneo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO ON LINE DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, LA FORNITURA DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Sommario

- ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL'ALBO
- ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 – STRUTTURA
- ART. 4 – RESPONSABILITÀ
- ART. 5 – CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI
- ART. 6 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
- ART. 7 – ISCRIZIONE
- ART. 8 – MANTENIMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
- ART. 9 – CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO
- ART. 10 – CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO
- ART. 11 – AVVISO PUBBLICO
- ART. 12 – DECORRENZA E VALIDITÀ DELL'ALBO
- ART. 13 – NORME TRANSITORIE
- ART. 14 – CONTESTAZIONI
- DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 17 – NORME DI RINVIO
- ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE, MODIFICAZIONI E PUBBLICITÀ



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL'ALBO

E' istituito presso l'Università degli Studi di Torino (di seguito "Università") un Albo on line aperto di Operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi.

L'Albo Fornitori è la piattaforma informatica on line, in cui sono raccolte tutte le informazioni relative ai dati degli Operatori economici interessati all'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici.

Il presente Regolamento fissa i criteri per la formazione e l'aggiornamento dell'Albo, le relative modalità di utilizzo e selezione degli Operatori economici iscritti, nonché ogni altro profilo della relativa disciplina.

Con il presente Regolamento l'Università intende, in particolare, perseguire le seguenti finalità:

- a. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli Operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- b. individuare criteri di selezione degli Operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, da invitare – ove previsto dalla legge - alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo è utilizzato dall'Università per i fini di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice") per lavori, servizi e forniture nonché per quelli di cui all'art. 157 del medesimo decreto per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

In particolare l'Albo è utilizzato per l'individuazione degli Operatori economici da invitare alle procedure per gli affidamenti di:

- forniture e servizi di importo inferiore a 221.000 euro;
- lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro;
- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro.

In tale Albo sono iscritti gli Operatori economici che ne fanno domanda, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento, qualora, a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima e nella documentazione ad essa allegata, risultino in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

L'iscrizione nell'Albo non vincola l'Università e non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di legge relativi all'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alle convenzioni Consip S.p.A. e SCR-Piemonte S.p.A. e soggetti aggregatori ove applicabili all'Università.

ART. 3 – STRUTTURA

L'Albo Fornitori on line è una piattaforma informatica multi Ente che permette all'Operatore economico di accedere ad uno strumento comune a tutte le PA che abbiano in uso tale soluzione informatica.

L'Albo Fornitori on line è reperibile presso l'indirizzo internet ufficiale di Sistema Piemonte: <http://www.sistemapiemonte.it> selezionando Servizi Trasparenza Amministrativa, Approvvigionamenti, Albo Fornitori.

Ogni Operatore economico si registra una volta sola inserendo un set di informazioni anagrafiche valide per tutti gli Enti ed effettua una candidatura specifica per l'Ente scelto.

Ai fini della gestione dell'Albo le comunicazioni tra fornitore e l'Università avvengono mediante la piattaforma informatica Albo Fornitori on line che genera e storicizza le comunicazioni di posta elettronica spedite e ricevute via e-mail.

Nella sezione "Classificazione" l'Albo Fornitori dell'Università è strutturato in tre Sezioni:

- Forniture e Servizi;
- Lavori;
- Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Le tre Sezioni di cui sopra sono differenziate per fascia di valore economico per un totale di 8 Macroambiti:

- Forniture, Servizi e lavori fino ad € 39.999,00;
- Forniture e Servizi da € 40.000,00 ad € 220.999,00;
- Lavori da € 40.000,00 ad € 149.999,00;
- Lavori da € 150.000,00 fino ad € 258.000,00;
- Lavori da € 258.001,00 fino ad € 516.000,00;
- Lavori da € 516.001 fino ad € 999.999,00;
- Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino ad € 39.999,00;
- Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria da € 40.000,00 ad € 99.999,00.

All'interno di ciascun Macroambito sono elencate le categorie merceologiche pubblicate anche sul sito internet dell'Università <http://www.unito.it>, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti».

Le categorie merceologiche, nell'arco del periodo di vigenza dell'Albo Fornitori, possono essere integrate e/o articolate in ulteriori sottocategorie, in base ad esigenze gestionali o di mercato.

Inoltre uno stesso Operatore economico, ove ne ricorrano i requisiti, può essere presente in più Macroambiti e in più categorie merceologiche. Ciascun Operatore economico può richiedere di modificare le classificazioni per le quali è iscritto, mediante aggiornamento della propria iscrizione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Non è invece consentito ad un Operatore economico di presentare domanda di iscrizione nell'ambito di una medesima categoria merceologica, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (Consorzio, studio associato, società di professionisti, ecc.), ovvero di partecipare in più di un Consorzio, potendo in astratto configurarsi una situazione di controllo tra operatori economici in fase di invito.

ART. 4 – RESPONSABILITÀ

Responsabili dell'Albo Fornitori on line sono, per le categorie di rispettiva competenza, il Direttore della Direzione Bilancio e Contratti (servizi e forniture) ed il Direttore della Direzione Edilizia e Logistica (per lavori, forniture di arredi e servizi di ingegneria ed architettura) dell'Università.

I predetti Responsabili dell'Albo procedono all'abilitazione degli Operatori economici, effettuando la verifica della visura camerale, della regolarità contributiva (DURC o Cassa di previdenza professionisti) e del casellario informatico ANAC e riservandosi di effettuare una verifica a campione degli ulteriori requisiti morali di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti economico finanziari ove richiesti.

ART. 5 – CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La scelta degli Operatori economici da invitare alle procedure per l'acquisto di forniture, servizi e lavori avviene nel rispetto del principio di rotazione come previsto dall'art.36 comma 2 del Codice, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016.

Tale criterio si basa sul numero di inviti che ciascun fornitore ha ricevuto dall'Università, ordinati in modo crescente e, a parità di inviti, in modo casuale (utilizzando funzioni informatiche "Random"). Pertanto gli Operatori economici sono estratti dall'Albo a partire da coloro che non sono mai stati invitati dall'Università o che hanno ricevuto un numero di inviti inferiore rispetto agli altri.

Gli Operatori economici possono essere selezionati esclusivamente se "Abilitati" all'Albo dell'Università o risultare in fase di "Revisione" secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento. Non sono presi in considerazione gli Operatori economici non rientranti in tali casistiche.

Il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 2 del Codice è garantito all'interno di ciascuno degli 8 Macroambiti, elencati al precedente art. 3.

Nel caso in cui l'operatore economico, iscritto all'Albo dell'Università, sia invitato individualmente nelle procedure di gara attivate dall'Università, ma presenti offerta quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 11 del Codice, l'Università garantirà, tramite l'Albo, il rispetto della rotazione per ciascun componente il Raggruppamento.

Resta salva la facoltà dell'Università di invitare a presentare offerta:

- soggetti ulteriori rispetto agli iscritti all'Albo on line, qualora vi sia un ridotto numero di Operatori economici iscritti nella categoria merceologica di interesse, ovvero soggetti non iscritti nell'Albo on line qualora l'oggetto dell'acquisto non rientri in alcuna delle categorie merceologiche inserite nell'Albo Fornitori. Tali soggetti sono individuati a seguito di indagini di mercato o attingendo dall'elenco di operatori presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

(MEPA) o attraverso altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza nazionali e/o regionali.

Inoltre resta salva la facoltà dell'Università di non prendere in considerazione gli Operatori economici estratti dall'Albo che:

- non abbiano i requisiti tecnici e professionali previsti dallo specifico capitolato tecnico e/o non siano idonei in relazione alla natura e all'oggetto del contratto da affidare.
- non siano abilitati al sistema MEPA per le procedure per le quali l'Università ha l'obbligo di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Gli elenchi degli Operatori economici, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito internet dell'Università <http://www.unito.it>, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti».

ART. 6 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Gli Operatori economici devono dichiarare, ai fini dell'iscrizione nell'Albo, di essere in possesso, a seconda della tipologia di Operatore economico, dei requisiti di seguito specificati:

6.1 Per Forniture, Servizi, Lavori, Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: Requisiti di ordine generale

Gli Operatori economici devono dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, attraverso la presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo Fornitori on line (Allegato 1 – Istanza iscrizione Lavori, servizi e forniture, ovvero Allegato 2 – Istanza iscrizione Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).

6.2 Per Forniture, Servizi, Lavori, Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori economici devono dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, attraverso la presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo Fornitori on line (Allegato 1 – Istanza iscrizione Lavori, servizi e forniture, ovvero Allegato 2 – Istanza iscrizione Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).

6.3 Per Forniture e Servizi: requisiti di capacità economica e finanziaria - requisiti di capacità tecniche e professionali

Gli Operatori economici devono dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché dei requisiti di capacità tecniche e professionali, attraverso la presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo Fornitori on line (Allegato 1 – Istanza iscrizione Lavori, servizi e forniture).

6.4 Per Lavori: requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali

Gli Operatori economici devono dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, attraverso la presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo Fornitori on line (Allegato 1 – Istanza iscrizione Lavori, servizi e forniture).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

6.5 Per Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 e di cui alle Linee Guida ANAC n. 1.

Gli Operatori economici devono dichiarare il possesso dei predetti requisiti attraverso la presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo Fornitori on line (Allegato 2 – Istanza iscrizione Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).

ART. 7 – ISCRIZIONE

Ai fini dell'iscrizione gli Operatori economici devono inserire le informazioni previste nel documento "Istruzioni d'uso per l'iscrizione all'Albo Fornitori on line" disponibile sul sito internet dell'Università <http://www.unito.it>, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti».

Per essere iscritti nell'Albo, gli Operatori economici devono altresì presentare i seguenti documenti, tutti in corso di validità, appositamente certificati o autodichiarati:

- A. istanza di iscrizione all'Albo Fornitori on line e relative Dichiarazioni (Allegato 1 – Istanza iscrizione Lavori, servizi e forniture; Allegato 2 – Istanza iscrizione Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria);
- B. Attestazione SOA con certificazione di qualità (solo per i lavori);
- C. CV professionale (solo per i servizi di ingegneria e architettura)

L'Allegato 1 e l'Allegato 2 sono scaricabili sul sito internet dell'Università <http://www.unito.it>, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti».

Ai fini dell'ammissibilità l'Università verificherà:

- 1. visura camerale;
- 2. DURC o Cassa di previdenza professionisti (ex art. 80 comma 4 del Codice);
- 3. casellario informatico Anac (ex art 80 comma 5 lett. g) del Codice)

In particolare l'Operatore economico deve dichiarare in fase di iscrizione le categorie merceologiche di interesse secondo quanto previsto nell'art. 3 del presente Regolamento.

L'istanza di iscrizione presentata dall'Operatore economico è sottoposta all'esame di ammissibilità che deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, fatta salva la previsione di un termine pari a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Qualora sia necessario acquisire informazioni supplementari, il termine è sospeso dalla data di invio della richiesta di informazioni ulteriori e/o mancanti e ricomincia a decorrere da quella del ricevimento delle stesse.

L'iscrizione del singolo Operatore economico nell'Albo deve avvenire entro e non oltre il termine di cui al precedente periodo e decorre dalla data di invio della comunicazione di accettazione dell'istanza.

L'Operatore economico iscritto può essere pertanto invitato alle procedure avviate successivamente all'invio di tale comunicazione.

L'Università provvede altresì a comunicare l'eventuale mancata iscrizione dell'Operatore economico richiedente e la relativa motivazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 8 – MANTENIMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

L'integrazione dell'Albo è un'attività continuativa e avviene mediante inserimento dei nuovi Operatori economici che presentino la relativa istanza, in corrispondenza della relativa categoria merceologica, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, previo esame della completezza e della correttezza della documentazione ricevuta.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Fornitori, ciascun Operatore economico deve comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese all'Università, non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta.

In ogni caso l'Università procede con cadenza triennale alla revisione dell'Albo fornitori on line, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, la validità delle dichiarazioni già rese dal fornitore in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e della normativa vigente.

Nell'ambito di tale verifica l'Università invita gli Operatori economici a comunicare, mediante il portale Albo Fornitori on line, eventuali dati variati rispetto alla precedente candidatura con richiesta di allegare la documentazione aggiornata.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, iscrizioni od ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'Albo Fornitori on line; in questa circostanza, nelle more dei controlli che l'Università effettuerà, l'Operatore economico si troverà nello status di "Sospeso" e non potrà essere invitato ad alcuna fase del processo di approvvigionamento.

ART. 9 – CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO

L'Università può disporre la sospensione di un Operatore economico dall'Albo Fornitori on line qualora si riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:

- a) in caso di mancato aggiornamento della documentazione, atta a dimostrare la persistenza dei requisiti, ovvero di mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario o dei dati identificativi della società (Scheda Anagrafica);
- b) in caso di irregolarità dei documenti prodotti; in particolare, nei casi di documentazione insufficiente, ovvero non corrispondente alla categoria / macroambito cui si candida rispetto a quanto richiesto dall'Università.

In questi casi la sospensione perdura fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.

Inoltre l'Università può procedere a sospendere l'iscrizione dell'Operatore economico:

- c) nel caso in cui risulti temporaneamente inadempiente nell'esecuzione di una fornitura o servizio o lavoro affidato in relazione alla natura della prestazione richiesta e l'inadempienza sia stata oggetto di contestazione formale per minimo due volte da parte dell'Università (in relazione alla gravità della fattispecie, sospensione variabile da uno a tre mesi);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- d) qualora abbia in corso una controversia in sede giudiziale e/o arbitrale con l'Università e fino alla definizione della stessa (sospensione fino alla definizione di eventuali procedimenti giudiziari);
- e) in presenza di annotazioni risultanti dal Casellario Informatico ANAC (sospensione per un periodo adeguato in relazione alla gravità dell'annotazione);
- f) in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.

In caso di sospensione, l'Operatore economico riceverà un'email di notifica e il suo stato sarà visibile nella piattaforma dell'Albo e potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la suddetta decisione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta notifica. Se la sospensione avviene nella fase di iscrizione all'Albo i termini di cui all'art.7 saranno congelati e torneranno a decorrere dal perfezionamento di quanto richiesto al fornitore.

La sospensione viene revocata al venir meno delle cause che l'hanno determinata.

ART. 10 – CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Albo Fornitori on line il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze in capo all'Operatore economico:

- a) documentazione non veritiera, o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento;
- b) perdita accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Albo;
- c) mancata fornitura dei beni e/o servizi e/o lavori commissionati, in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;
- d) almeno tre richiami formali per inadempienze parziali o aventi ad oggetto la contestazione di difformità qualitative nella fornitura di beni e/o servizi e/o lavori affidati;
- e) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- f) grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle prestazioni accertata e notificata all'Operatore economico dall'Università;
- g) mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio e qualora non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette dall'Università;
- h) violazione della clausola di "pantouflage" di cui al combinato disposto degli artt. 21 D.Lgs. 39/13 e 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001.

La cancellazione è, altresì, disposta su esplicita richiesta dell'Operatore economico.

L'Università informa l'Operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione e comunica i fatti addebitati, assegnando un termine di quindici giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, l'Università si pronuncia in via definitiva mediante comunicazione motivata.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Albo e comprovata l'effettiva riacquisizione dei requisiti, ogni Operatore economico può riproporre istanza di iscrizione. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di un anno dalla cancellazione. Nel caso in cui la cancellazione sia disposta per i casi di cui ai punti a), e), f), h) nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di due anni dalla cancellazione. In tal caso l'Università si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

ART. 11 – AVVISO PUBBLICO

L'Albo Fornitori on line è costituito a seguito di Avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell'Università di realizzare un Albo Fornitori on line.

L'Avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università <http://www.unito.it>, sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti».

Una copia dell'Avviso verrà inviato agli Ordini Professionali nazionali e territoriali.

ART. 12 – DECORRENZA E VALIDITÀ DELL'ALBO

L'Albo Fornitori on line decorre dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

L'Albo è aperto ed è pertanto consentita agli Operatori economici interessati la presentazione in qualsiasi momento dell'istanza di iscrizione, purché redatta secondo i criteri e nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.

L'Università si riserva di integrare e/o modificare l'Avviso pubblico di cui all'art. 11 nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Albo, sopravvenissero nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

Le modifiche e/o integrazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Università <http://www.unito.it>, sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti».

ART. 13 – NORME TRANSITORIE

Nel periodo transitorio, individuato dalla data di entrata in vigore dell'Albo e per sei mesi solari successivi, l'Università si riserva la facoltà di effettuare indagini di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b) del Codice, al fine della selezione degli Operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Le procedure già in corso alla data di entrata in vigore dell'Albo Fornitori on line fino alla loro conclusione non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, ma seguono la disciplina prevista dall'art. 36 comma 1 lett. b) del Codice, per quanto attiene alle indagini di mercato.

ART. 14 – CONTESTAZIONI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Gli Operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori on line nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della propria iscrizione, l'Università non dia corso ad acquisizioni per la/le categorie merceologiche rispetto alle quali risultino iscritti.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali acquisiti dall'Università per effetto del presente Regolamento sono utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori on line, nonché ai fini dell'esperimento delle procedure negoziate di affidamento e dell'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l'Operatore aggiudicatario.

I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e possono essere consultati, modificati e/o integrati dai soggetti debitamente autorizzati al trattamento dei dati dell'Università.

Il Titolare del trattamento è l'Università.

Gli Operatori economici, in qualità di interessati, possono esercitare i diritti ad essi attribuiti dalla normativa vigente in materia.

ART. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli Operatori economici iscritti all'Albo devono altresì dichiarare di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e a quella sul procedimento amministrativo (L. 241/90).

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE, MODIFICAZIONI E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università ed entra in vigore a seguito della pubblicazione sull'Albo Ufficiale on line di Ateneo del Decreto Rettoriale di relativa emanazione.

L'adozione del presente Regolamento e le sue successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, le modifiche che incidano sui principi ad esso sottesi, sulle modalità di iscrizione/cancellazione dall'Albo e sui criteri di scelta degli Operatori Economici) sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ogni altra modifica di carattere meramente formale, quale l'inserimento di annotazioni o precisazioni utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Regolamento o ad assicurarne la coerenza con



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

altre norme dell'Università o con sopravvenute disposizioni di legge, è di competenza del Dirigente competente in materia contrattuale, che deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

La pubblicità del presente Regolamento e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è assicurata dalla relativa pubblicazione sull'Albo Ufficiale on line di Ateneo e sul sito internet <http://www.unito.it>, «amministrazione trasparente», sotto la sezione «bandi e contratti».

IL RETTORE

Prof. Gianmaria Ajani

Visto: La Direttrice Direzione Bilancio e Contratti

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "G.A." or similar, written over the text "La Direttrice Direzione Bilancio e Contratti".

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, written over the text "IL RETTORE" and "Prof. Gianmaria Ajani".